

Codice A1816A

D.D. 12 marzo 2019, n. 747

**R.D. 523/1904 - P.I. 6171 - Autorizzazione idraulica per un attraversamento del rio di Carru' con tubazione gas metano staffata a ponte della S.P. 9 nel Comune di Carru' (CN).  
Richiedente: 2i Rete Gas S.p.A.**

In data 11/12/2018 la società 2i Rete Gas S.p.A. con sede in Milano, Via Alberico Albericci n. 10, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per un attraversamento del rio di Carrù con una tubazione staffata a ponte della S.P. 9 nel Comune di Carrù consistente in:

– tubo in acciaio DN 100 mm staffato al lato di monte dell'impalcato del ponte della S.P. 9 (tra i lotti censiti al C.T. al Fog. 29 nn. 377 e 382).

Poiché le opere interferiscono con il rio di Carrù è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Marco Bellei in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523/1904.

La Provincia di Cuneo - Direzione Mobilità e Infrastrutture, Reparto manutenzione di Mondovì, Settore Viabilità - con autorizzazione prot. n. 2018/76061 (reg. 569 del 17/10/2018 - identificativo n. 62774 del 08/10/2018), per quanto di competenza, ha formalizzato il proprio nulla osta allo staffaggio della tubazione così come proposto dalla Società.

Il ponte interessato dall'attraversamento non risulta autorizzato in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 né disciplinato da concessione demaniale e pertanto, sulla scorta degli elaborati tecnici prodotti, l'istanza in questione si ritiene ammissibile nelle more della regolarizzazione amministrativa ed idraulica dell'infrastruttura stradale esistente.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Carrù (pubblicazione n. 6/2019 dal 08/01/2019 al 23/01/2019) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 20/12/2018 é stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio di Carrù.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e n. 12/2004 (Capo I);
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società 2i Rete Gas S.p.A. a realizzare un attraversamento del rio di Carrù con una tubazione staffata a ponte della S.P. 9 nel Comune di Carrù secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed alle successive integrazioni che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'attraversamento con tubazione potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
2. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. le opere in argomento dovranno essere eseguite, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati i lavori, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore  
Arch. Diego Dalmasso